

ACCERTAMENTO

Sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento solo per gli enti impositori

di Angelo Ginex



Con la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020** è entrato in vigore il **D.L. 18/2020** (c.d. **Decreto Cura Italia**), il quale, oltre a mobilitare le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, adotta alcune **misure** allo scopo di evitare che **obbligazioni e adempimenti** aggravino i **problemi di liquidità** di lavoratori, famiglie e imprese.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale, si segnala l'[articolo 67](#), che, **nella sostanza**, **“congela”** soltanto l'**attività degli enti impositori**, e non anche quella dei contribuenti.

Più nel dettaglio, la norma citata, coerentemente con quanto previsto dall'[articolo 12 D.Lgs. 159/2015](#), **sospende, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale) **«da parte degli uffici degli enti impositori»**.

In materia di consulenza, il **comma 1, secondo periodo, dell'articolo 67** citato prevede la **sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini** entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a **fornire risposta**, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle **istanze di interpello** presentate ai sensi degli **articoli 11 L. 212/2000, 6 D.Lgs. 128/2015 e 2 D.Lgs. 147/2015**. Sono inoltre sospesi i termini di cui agli **articoli 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, 1-bis D.L. 50/2017 e 31-ter e 31-quater D.P.R. 600/1973**, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'**articolo 1, commi da 37 a 43, L. 190/2014**. Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la **regolarizzazione** delle predette istanze ex **articolo 3 D.Lgs. 156/2015**.

Sempre in relazione alle medesime istanze di interpello, il **comma 2** stabilisce che, laddove la **presentazione** delle stesse avvenga **durante** il periodo di **sospensione**, i termini per la risposta

iniziano a decorrere dal **primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione** (stesso discorso per il termine previsto dall'[articolo 3 D.Lgs. 156/2015](#) per la regolarizzazione delle medesime istanze).

Orbene, sulla base di un'**interpretazione letterale** della disposizione in esame, che fa esplicito riferimento alle attività «*da parte degli uffici degli enti impositori*», in ossequio al noto brocardo ***ubi lex voluit dixit***, deve ritenersi che la **sospensione** in parola operi **esclusivamente** in favore degli **enti impositori**.

Conseguentemente, tenendo anche conto del fatto che la **relazione illustrativa** non offre **alcun chiarimento** al riguardo, non sembra residuare alcun dubbio che **detta sospensione non ricomprenda i termini relativi alle attività difensive del contribuente**, quali, ad esempio, le memorie al PVC ex [articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#) o l'istanza di **accertamento con adesione** ex [articolo 6 D.Lgs. 218/1997](#).

D'altronde, in una tale situazione di emergenza, mancando verosimilmente immediati chiarimenti, si ritiene che questa sia l'interpretazione da preferire, ove si voglia assumere un **atteggiamento prudenziale** a tutela dei contribuenti, attese le inevitabili conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto dei termini amministrativi, anche per le **difficoltà di coordinamento** di questi con quelli processuali.

Con riferimento poi alle **modalità di presentazione** delle predette **istanze di interpello e di consulenza giuridica**, è stabilito che **per il solo periodo di sospensione** degli adempimenti è consentita **esclusivamente la trasmissione telematica**, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al **D.P.R. 68/2005**, ovvero, per i **soggetti non residenti** che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di **posta elettronica ordinaria** div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Sono, altresì, **sospese** le attività consistenti nelle **risposte alle istanze**, formulate ai sensi degli [articoli 492-bis c.p.c.](#), **155-quater**, **155-quinquies** e **155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria**, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di **accesso ai documenti amministrativi**, formulate ex [articoli 22 L. 241/1990](#) e [5 D.Lgs. 33/2013](#). La disposizione **non si applica** nei casi di indifferibilità e urgenza.

Da ultimo, l'[articolo 67](#) prevede che ai **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, L. 212/2000](#), l'[articolo 12 D.Lgs. 159/2015](#), secondo cui detti termini sono **prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione** (quindi, il 2015 è accertabile sino al 2022).

Anche questa previsione conferma come la disposizione in esame sia **fortemente sbilanciata** in favore degli enti impositori, prevedendo una **proroga di ben due anni a fronte di una sospensione delle attività di soli 84 giorni**. Infatti, la stessa **relazione tecnica**, con riferimento

all'[articolo 67](#), ha precisato che: «La previsione normativa non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce **non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori**, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione».

In definitiva, il prezzo da pagare è riservato a professionisti e contribuenti: i primi dovranno fare i “salti mortali” per rispettare i **termini amministrativi** in una situazione emergenziale come questa e i secondi dovranno patire una “ingiustificata” **proroga dei termini di accertamento**. Oltre al danno, pure la beffa.